

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2001(duemilauno) il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre si conviene e stipula quanto segue:

Tra i sigg.ri:

- 1) Claudio Gallo (C.F.GLL CLD 59S 01F 205G)
- 2) Alessandra Cadalt (C.F.CDL LSN 74B 51M 089M)
- 3) Zacchi Giuliano (C.F. ZCC GLN 56M 12E 841T)
- 4) Francesco Moro (C.F. MRO FNC 48P 21° 447V)
- 5) Massimo Colombo (C.F.CLM M5M 71H 12L 319V)
- 6) Dario Galli (C.F. GLL DRA 57H 25L 319D)
- 7) Ettore Pirovano (C.F. PRV TTR 49L 07B 731K)
- 8) Piergiorgio Stiffoni (C.F. STF PGR 48E 11F 770S)

è costituita l'Associazione Sportiva "PADANIA SPORT" con sede a Milano-20161-in via Carlo Bellerio,41.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e non agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica dell'Atletica Leggera.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, meetings, convegni, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sports in genere.

Per il raggiungimento dello scopo potrà essere attivata un'attività commerciale di qualsiasi genere.

Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione nei locali sociali ci potrà essere un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'Associazione esplicitamente accetta di applicare Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi di Federazioni Sportive o Enti alle quali deciderà di aderire.

L'Associazione è retta dallo Statuto composto dai suoi 30 articoli che si allega al presente atto.

I soci fondatori riuniti in assemblea generale dei soci fondatori eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione PADANIA SPORT per i primi quattro anni nelle persone dei sigg.ri Claudio Gallo, Alessandra Cadalt, Francesco Moro, Giuliano Zacchi, Massimo Colombo, Dario Galli, Ettore Pirovano, Piergiorgio Stiffoni.

All'interno del Consiglio Direttivo vengono nominati:

CLAUDIO GALLO alla carica di Presidente;

ALESSANDRA CADALT alla carica di Vicepresidente;

GIULIANO ZACCHI alla carica di Segretario-Tesoriere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

FIRME SOCI FONDATORI:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PADANIA SPORT"

Art.1-Denominazione

E' costituita l' Associazione denominata PADANIA SPORT.

Art. 2-Sede

L'Associazione ha sede a Milano-20161- in via Carlo Bellerio,41.

Art.3-Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e non agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica dell'Atletica Leggera Giovanile.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, meetings, convegni, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sports in genere, con particolare riguardo per l'esercizio delle attività motorie in ambito scolastico.

Per il raggiungimento dello scopo potrà essere attivata un'attività commerciale di qualsiasi genere.

Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione nei locali sociali ci potrà essere un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'Associazione dichiara di accettare tutte le disposizioni statutarie e regolamentari degli Enti o Federazioni a cui abbia deliberato di aderire e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti o Federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità degli Enti di cui sopra dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art.4-Soci

L'Associazione è composta da Soci fondatori ed effettivi.

A) Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Costoro devono versare la quota sociale ed hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

B) Sono soci effettivi tutti coloro che svolgono attività sportiva all'interno dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa e al versamento della quota d'iscrizione decisa dall'assemblea generale dei soci fondatori annualmente.

C) La quota può essere gratuita per gli inferiori ai 16 anni.

Art.5-Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall'assemblea generale dei soci fondatori, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative organizzate dalla Associazione.

Art.6-Domanda di ammissione a socio effettivo

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Tutti i soci con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione.

L'ammissione a socio effettivo è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Presidente il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

In caso di domande di ammissione a socio effettivo, presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art.7-Diritti dei soci

La qualifica di socio fondatore dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento e ad ottenere una riduzione sugli eventuali biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dall'Associazione. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi ai quali l'Associazione aderisce.

Art.8-Decadenza dei soci

I soci fondatori cessano automaticamente di appartenere all'associazione in caso di mancato rinnovo della adesione o per morosità protrattasi per oltre gg.15 dall'inizio del nuovo anno solare. Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio fondatore che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Mentre i soci effettivi decadono entro tre mesi dall'inizio del nuovo anno solare in caso di mancato versamento del contributo richiesto. Non decadono se gli stessi ricadono nelle condizioni di cui al punto 4C.

Art.9-Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.10-Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci fondatori;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Art.11-Assemblea generale dei soci fondatori

L'assemblea generale dei soci fondatori è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art.12-Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci fondatori che siano in regola con il versamento della quota annua. I soci fondatori potranno essere rappresentati da altri in assemblea.

Art.13-Compiti dell'Assemblea dei soci fondatori

L'assemblea generale dei soci fondatori in seduta ordinaria avverrà entro il 30 aprile per l'approvazione del conto consuntivo e per la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente che entreranno in carica il 1° gennaio dell'anno successivo. Un'ulteriore assemblea generale dei soci fondatori in seduta ordinaria avverrà entro il 31 ottobre per l'approvazione del conto preventivo e per stabilire le quote annuali dei soci fondatori ed effettivi per l'anno successivo. Il conto preventivo verrà redatto dal Consiglio Direttivo che sarà in carica dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci fondatori. In tal ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 14.

Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo, qualora per dimissioni o per qualsiasi altro motivo essa venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Rientrano inoltre, nelle competenze dell'Assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art.14:

- 1) l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art.16);
- 2) l'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue eventuali modifiche;
- 3) deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione;
- 4) deliberare lo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dall'art.29 del presente statuto.

L'assemblea straordinaria può tenersi anche lo stesso giorno dell'assemblea ordinaria senza vincoli di orario.

Di ogni assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci.

Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvivasse l'opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio fondatore può prenderne visione.

Art.14-Convocazione

La convocazione dell'Assemblea generale dei soci fondatori, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci fondatori che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea deve avvenire esclusivamente con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno 8 gg. prima della data di convocazione.

Art.15-Validità assembleare

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci fondatori.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art.16-Modifiche statuto

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci fondatori e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 4/5 dei soci fondatori.

Art.17-Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro embri eletti dall'assemblea dei soci fondatori e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario, con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio dal Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento dalla mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità preverrà il voto del Presidente.

Art.18-Dimissioni

Il consiglio dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la metà dei suoi componenti.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria dei soci fondatori. Il componente del Consiglio che non partecipi

a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art.19-Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario previo avviso apposta in bacheca dell'Associazione quattro giorni prima o per urgenza tramite fax il giorno prima; o lo richiedano altri due consiglieri al Presidente stesso con lettera autografata. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

Art.20-Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea come richiesto dall'art.13;
- b) redigere il regolamento interno dell'associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci fondatori da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci fondatori;
- d) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o non agonistiche o ricreative;
- e) redigere i regolamenti per l'attività sportiva;
- f) assumere tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale, sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
- g) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- h) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari, per quanto di competenza;
- i) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- j) attuare le finalità previste dallo statuto,

Art.21-II Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza, delibera sulle domande di ammissione dei soci effettivi, provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art.22-II Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di Sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.23-II Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili.

Art.24-Incompatibilità ed esclusioni

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che non siano maggiorenni.

Art.25-Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.26-Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.27-Trasformazione

L'Assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18/2.1983 n°.50.

Art.28-Clausola Compromissoria

I soci fondatori si impegnano a non aderire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.

La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione.

I soci fondatori, con l'accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

Art.29-Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, previo parere favorevole dei 4/5 dei soci fondatori, dall'assemblea generale dei soci fondatori, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci fondatori esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci fondatori avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i 4/5 dei soci fondatori con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. Le eventuali attività, le attrezzature, i premi e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devolute ad enti affini all'associazione stessa o ad enti di beneficenza.

Art.30-Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto degli Enti a cui la PADANIASPORT ritenesse di associarsi ed in difetto di esso alle normative vigenti in materia.